

INFRASTRUTTURE PER IL GNL SMALL SCALE: REGOLAZIONE E INCERTEZZE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [DCO/170/2019/R/gas](#)
- [Delibera 168/2019/R/gas](#)
- [DCO 590/2018/R/gas](#)
- [DCO/216/2018/R/gas](#)
- [Delibera 324/2017/R/gas](#)
- [Delibera 141/2017/R/gas](#)
- [Dlgs 275/2016](#)

ARTICOLI CORRELATI

- [Servizi SSLNG e infrastrutture di rigassificazione: regolazione o mercato?](#) (Newsletter 226-227)
- [Prime indicazioni per la regolazione delle reti isolate a GNL](#) (Newsletter 221)
- [Politiche e regolazione per la metanizzazione della Sardegna](#) (Newsletter 214)

La progressiva (e lenta) definizione del quadro regolatorio lascia gli investitori con diverse incertezze: modalità di ripartizione per i costi comuni nelle infrastrutture condivise tra mercato libero e regolato non ancora definite, scaricato sui promotori dei progetti di depositi con rigassificazione il rischio di realizzazione della dorsale sarda.

Il quadro della regolazione per le nuove infrastrutture che offriranno servizi per il mercato degli usi finali del GNL, o *small scale* LNG (SSLNG), è quasi completo (Delibera 168/2019 e DCO 170/2019) anche se devono ancora essere definiti molti dettagli sulle modalità applicative dei principi ormai definiti, dettagli importanti per quantificare le aspettative sui ricavi attesi dagli operatori.

I progetti per la realizzazione di infrastrutture per il mercato degli usi finali del GNL hanno dimensioni e configurazioni diverse. Generalmente è presente uno stoccaggio, o deposito, che eroga un insieme di servizi per rifornire il mercato degli usi diretti del GNL, ad esempio il caricamento di autocisterne criogeniche o di navi metaniere che trasportano il GNL verso depositi satellite o servizi quali navi, traghetti e veicoli per il trasporto pesante. A questi servizi può essere associata anche l'attività di rigassificazione per alimentare le reti. Anche i terminali di rigassificazione già esistenti, e attualmente dedicati esclusivamente alla rigassificazione del GNL per immissione nella rete nazionale, hanno in cantiere progetti per l'integrazione e la fornitura di servizi SSLNG.

In applicazione ai principi definiti dalla normativa primaria (Dlgs 275/2016) sono soggette a regolazione solamente le infrastrutture che forniscono il servizio di rigassificazione per la rete di trasporto nazionale o per le reti di distribuzione isolate, mentre sono a mercato le infrastrutture che offrono servizi *small scale*. Saranno invece soggetti a meccanismi misti di regolazione e mercato le infrastrutture che offrono sia rigassificazione sia servizi *small scale*.

Per le infrastrutture in regime misto, in particolare preliminare alla regolazione, è la disponibilità di conti separati. Viene quindi emendato il testo unico dell'*unbundling* per tenere conto della possibile presenza di questa tipologia di infrastrutture, anche se le nuove regole entreranno in vigore dal 2020. Viene innanzitutto confermata l'impostazione secondo cui lo stoccaggio di GNL non fa parte delle attività di rigassificazione. Alle infrastrutture in regime misto viene, quindi, chiesto di allocare alle "altre attività" i costi incrementali che afferiscono ai servizi SSLNG, nonché una quota dei costi comuni alle attività regolate e non. Le modalità per la ripartizione dei costi comuni, che come vedremo sono particolarmente importanti per la definizione dei livelli tariffari, saranno definite successivamente, nei manuali di contabilità regolatoria, ma il *driver* che con più probabilità verrà adottato è quello dei volumi afferenti a ogni attività. I costi comuni verrebbero così allocati a ogni attività proporzionalmente ai volumi erogati per ogni servizio.

Di seguito una classificazione delle possibili configurazioni e delle soluzioni regolatorie individuate.

Terminali esistenti, originariamente dedicati alla rigassificazione, che realizzano infrastrutture per erogare servizi SSLNG. Tutti e tre i terminali esistenti hanno dichiarato di aver valutato questa opzione, ma solamente OLT ha un progetto in fase di FID. Questi terminali sono regolati (a eccezione di Rovigo, che è in regime di parziale esenzione) e godono di una garanzia sul 64% dei ricavi riconosciuti che copre quasi integralmente dal rischio volume. Quando erogano questi servizi, la regolazione si differenzia in due sotto-casi.

- **Capacità aggiuntiva:** l'offerta di servizi SSLNG sfrutta capacità aggiuntiva e non riduce la capacità di rigassificazione offerta ai clienti del servizio regolato. Le modalità di accesso e i prezzi per i servizi, in quanto a mercato, possono essere definiti in maniera autonoma dalle imprese, a patto che rispettino regole di aderenza ai costi incrementali e di trasparenza (e già questo sotto alcuni punti di vista potrebbe bastare per annoverare anche questi servizi tra quelli regolati). Tuttavia, una percentuale dei ricavi conseguiti attraverso la vendita dei nuovi servizi dovrà andare a riduzione dei ricavi regolati (e dunque anche dei ricavi garantiti). Con questo

TAG

Ing, natural gas, regulation

compromesso l'ARERA cerca di salvaguardare da una parte l'esigenza di stimolare gli investimenti nel mercato SSLNG, in quanto i ricavi regolati vengono ridotti solo nel caso in cui i servizi SSLNG siano effettivamente venduti e in base all'ammontare di ricavi generati. D'altra parte, si tutela anche il consumatore gas che utilizza il servizio regolato, che può vedere ridotte le tariffe se l'infrastruttura regolata viene sfruttata anche per fornire altri servizi, evitando sussidi incrociati. Le modalità per la definizione della percentuale di ricavi da retrocedere al servizio regolato andrà definita caso per caso, ma va da sé che i conti separati definiti in base alle regole *unbundling*, come sopra descritte, saranno alla base di queste modalità. Non poche, d'altro canto, le incertezze che questi principi lasciano per i terminali che vogliono investire in servizi *small scale*. Tutte le regole dovrebbero essere comunque chiarite a breve, in occasione dell'avvio del nuovo periodo regolatorio per la rigassificazione, previsto per il 2020.

- Capacità concorrente: l'offerta di servizi SSLNG sfrutta la capacità già offerta al servizio di rigassificazione. Gli utenti che intendono avvalersi dei servizi SSLNG dovranno partecipare al servizio regolato secondo le regole e le tariffe già in vigore, o meglio che saranno in vigore dal prossimo periodo regolatorio. Dovranno quindi partecipare alle aste e pagare la tariffa per l'accesso al servizio. A questi costi il terminale aggiungerà il prezzo per l'erogazione dei servizi SSLNG definiti liberamente, e con le stesse limitazioni previste per il caso precedente (aderenza ai costi incrementali e trasparenza).

Nuovi depositi che offrono il servizio di rigassificazione per l'immissione del gas nella rete nazionale. In questa fattispecie rientrerebbero i progetti autorizzati in base all'art. 9 del Dlgs 257/2016: al momento nessuna autorizzazione è stata rilasciata, ma esistono alcune istanze relative a progetti sardi che dovrebbero alimentare la dorsale se questa venisse costruita (si tratta anche in questo caso di un progetto non ancora autorizzato).

I depositi di questa tipologia devono essere dichiarati strategici dal Ministero dello Sviluppo Economico in base alle analisi costi-benefici presentate dai proponenti e sentita l'ARERA. Questi depositi saranno regolati, e assimilati quasi in tutto ai grandi terminali di rigassificazione esistenti. Le regole da applicare saranno quelle della regolazione della rigassificazione, anche in questo caso in particolare quelle che verranno definite per il nuovo periodo regolatorio dal 2020, ma che con buona probabilità continueranno a prevedere tariffe diversificate per ogni infrastruttura e definite a partire dai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, a differenza che per i terminali, le regole di accesso possono essere definite dall'impresa, che non è quindi tenuta a effettuare le aste. Ma la differenza di maggior impatto è quella che riguarda il meccanismo di garanzia dei ricavi. Questo viene rimodulato e viene applicato solamente per un periodo di avviamento. Anche in questo caso la definizione dei dettagli è rimandata alle regole del nuovo periodo di rigassificazione per il 2020, lasciando gli investitori che intendono avvalersi di questa possibilità con non poche incertezze.

I nuovi depositi che non venissero riconosciuti strategici dal Ministero non avranno accesso al regime regolato. L'ammissione alla strategicità viene valutata durante il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 257/2016.

Non rientrano in questa fattispecie (ma in quella successiva) anche i depositi che sono in attesa di essere collegati alla rete nazionale. Questa regola, per quanto di buon senso, tende a scaricare sui proponenti dei progetti di depositi sardi dedicati alla rigassificazione l'incertezza sulla realizzazione della dorsale, legando il regime regolatorio alla realizzazione, tuttora non certa, di questa infrastruttura.

Nuovi depositi che offrono servizi SSLNG. Rientrano tra questi quelli autorizzati ai sensi all'art. 10 del Dlgs 257/2016. Se ne contano tre: uno a Ravenna e due a Oristano, di cui due già FID, mentre numerosi sono i progetti in fase pre-autorizzativa. Sono infrastrutture completamente a mercato. Rientrano in questa categoria anche i depositi che sono collegati alla rete nazionale o locale del gas solamente per l'immissione del *boil-off*.

Depositi satellite per la rigassificazione o vaporizzazione che immettono gas direttamente nelle reti di distribuzione isolate. Si tratta di depositi di dimensioni minori (in genere inferiori a 50 t). Queste infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Dlgs 257/2016, saranno regolate secondo quanto oggi in vigore per le reti isolate

di GPL. Le tariffe coprono i costi di tutta la filiera dalla rete fino al vaporizzatore e al deposito satellite. Le tariffe sono definite per impresa e non è prevista perequazione o protezione dal rischio volume. Questa impostazione è stata ulteriormente confermata dall'ARERA con il recente DCO 170/2019 del 7 maggio scorso sulle linee di intervento per la regolazione delle reti distribuzione del gas naturale per il V periodo di regolazione.

Non sarebbero invece soggetti a regolazione eventuali depositi che fossero dedicati (in tutto o in parte) alla rigassificazione e immettessero il gas nelle reti di distribuzione non isolate, caso per cui non si registra alcun progetto.

Le reti di distribuzione sarde sono attualmente reti isolate. Nel caso di realizzazione della dorsale, e ammesso che si colleghino, diventerebbero reti di distribuzione a tutti gli effetti. Peraltro, come discusso nell'articolo dedicato su questa *Newsletter*, la Sardegna rappresenterebbe un ambito tariffario di distribuzione a sé stante. In questo modo, tuttavia, i consumatori supporterebbero un costo di distribuzione sensibilmente più alto rispetto ai consumatori gas del continente (dove la rete è generalmente molto vecchia e ammortizzata, e le nuove sono inserite in ambiti tariffari molto più ampi). Il timore degli investitori è che questo possa ostacolare lo sviluppo degli usi di gas in Sardegna, rendendo poco conveniente per i consumatori finali passare a questo combustibile, anche qualora ve ne fosse la possibilità.